



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 22/03/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso la banca resistente, chiede il riaccredito dell'importo di euro 8.026,40, che sarebbe stato indebitamente stornato dal suo conto.

Il ricorrente, in particolare, fa presente che il 25 aprile 2009 riceveva 8.000 euro, quale prezzo per la vendita di un motociclo di sua proprietà, a mezzo assegno bancario della Caja Rural De Navarra, sottoscritto regolarmente e da lui versato sul conto il 7 maggio 2009.

Successivamente, avendo chiesto l'acquirente di annullare il contratto, il ricorrente, che dichiara di avere nel frattempo ottenuto le dovute «rassicurazioni» dalla competente filiale della banca, il 27 maggio 2009 ritirava il suindicato importo e provvedeva alla restituzione al compratore mediante bonifico da lui eseguito presso un altro intermediario.

Dopo 48 giorni dall'accredito dell'importo, tuttavia, il ricorrente riferisce che si vedeva stornare dalla banca detta somma, poiché il titolo de quo sarebbe stato privo di provvista.

Il ricorrente, quindi, evidenzia la sussistenza della responsabilità della banca per quanto accaduto, poiché, essendosi affidato, nell'assoluta buona fede come correntista, all'operato della stessa banca, non sarebbe stato per nulla tutelato né garantito «da una truffa che si stava perpetrando in suo danno da parte di uno straniero».

Le circostanze da cui il ricorrente desume la grave responsabilità della banca sono:

1. avergli garantito verbalmente che l'assegno versato il 7 maggio 2009 era andato a buon fine e ciò sino al 24 giugno 2009, quando gli veniva inaspettatamente addebitato l'importo di euro 8.000 circa;
2. non avere ottenuto previamente l'esplicita autorizzazione da parte della banca estera, la Caja Rural De Navarra, a pagare la somma portata dall'assegno de quo, operando, quindi, senza nessuna garanzia circa la sussistenza dei fondi e senza nessuno "benestare" [id est benefondi], che, come d'uso, dovrebbe essere richiesto a tutela di un cliente, soprattutto se trattasi di un istituto bancario estero e sussistono ragionevoli dubbi sulla solvibilità del traente;
3. avergli addebitato l'indicato importo senza alcun avviso (il ricorrente precisa che se ne sarebbe avveduto casualmente e che gli sarebbe stata consegnata a mani una comunicazione solo a seguito di sua richiesta di spiegazioni);
4. non avergli consentito di decidere se procedere al protesto o meno del titolo, impedendogli così di agire per il recupero del credito.

Per quanto sopra, il ricorrente chiede che l'ABF, accertata e determinata la responsabilità di La banca, conseguentemente condanni la banca resistente a

riaccreditargli le somme indebitamente sottratte, con riconoscimento altresì di un risarcimento dei danni, anche morali, subiti, da determinarsi in via equitativa.

Nelle sue controdeduzioni, la banca ricostruisce lo svolgimento dei fatti nel modo seguente:

1. il 7 maggio 2009 il ricorrente ha versato sul proprio conto corrente un assegno di euro 8.000 tratto sulla Caja Rural De Navarra;
2. sempre il 7 maggio 2009 il controvalore di detto assegno, al netto delle previste spese e commissioni, è stato regolarmente «contabilizzato salvo buon fine» sul conto corrente intestato al cedente, alle condizioni economiche e contrattuali pubblicizzate con il foglio informativo del “conto corrente servizio bancario di base” e riportate sullo stesso documento di sintesi inviato al ricorrente stesso.
3. Sul punto, la banca rileva che dalla lettura di tali documenti si evince come il controvalore del titolo in parola – tratto su “banca estera” – si sarebbe reso disponibile decorsi 30 giorni lavorativi successivi alla data di versamento: quindi il 19 giugno 2009.
4. Diversamente, attesa la tipologia dell’assegno, afferma la banca che non sarebbe stato previsto alcun termine massimo di addebito (quindi di “non stornabilità”) in caso di restituzione per mancato pagamento. Sulla stessa distinta di versamento (cfr. allegato 1 alle controdeduzioni), peraltro, è chiaramente riportata l’avvertenza, sottoscritta per accettazione dal cliente, che “la cessione degli assegni bancari s’intende effettuata con riserva di verifica e salvo buon fine” e che “il credito relativo ai titoli ceduti sarà definitivo solo dopo l’avvenuto incasso anche se la banca ne avesse, in tutto o in parte, anticipato l’importo al cedente”;
5. il 26 maggio 2009 e il 27 maggio 2009 sono stati effettuati dal ricorrente due prelevamenti di contante allo sportello, rispettivamente di euro 3.500 e di euro 10.000, a valere sulle disponibilità, pari a circa 40.000 euro, presenti a dette date sul conto intestato al ricorrente e quindi – ad avviso della banca – non riconducibili al versamento dell’assegno in contestazione, il cui importo sarebbe stato disponibile solo dal 19 giugno 2009.

6. D'altra parte, la banca osserva che non sarebbe stata formulata dal ricorrente alcuna richiesta di autorizzazione a disporre del controvalore dell'assegno prima dello spirare dei termini di disponibilità, né per iscritto né verbalmente, come anche confermato dalla propria filiale competente, la quale non avrebbe mai fornito al ricorrente stesso assicurazioni di avvenuto pagamento dell'assegno, anche perché da lui mai richieste;
7. il 24 giugno 2009, appena in possesso della materialità dell'assegno in contestazione (reso insoluto dalla banca trattata: cfr. allegato 6 alle controdeduzioni), la filiale competente ha provveduto ad addebitare il relativo controvalore al cedente, maggiorato delle spese di insoluto.

Da questi fatti, ad avviso dell'intermediario, non emergerebbe alcuna anomalia nel suo operato.

La banca, infine, ribadisce che:

- non ha mai fornito al ricorrente alcuna assicurazione circa il buon esito dell'assegno;
- il ricorrente non ha mai richiesto simili assicurazioni e non ha comunque offerto, salvo errori, la prova contraria;
- l'addebito del controvalore del titolo insoluto è stato contabilizzato sul conto del cedente appena la filiale competente è entrata in possesso della materialità del titolo, che – sottolinea la banca – era soggetto alla normativa sanzionatoria dello Stato estero della banca trattaria (la Spagna).

Per quanto sopra, La banca chiede che l'ABF voglia respingere il ricorso.

Viste le controdeduzioni della banca, il ricorrente le contesta insistendo, in particolare, la mancata cooperazione della banca stessa nell'appurare la copertura dell'assegno estero, dimostrando la mancanza di diligenza nell'assolvimento dei suoi compiti ed inducendolo ad un erroneo affidamento nel buon esito del relativo incasso.

Preso atto delle controdeduzioni della resistente, con nota n. 922272 del 6 dicembre 2010 il ricorrente contesta tutto quanto scritto, dedotto e prodotto da

parte resistente e torna a ribadire la responsabilità della banca per i fatti oggetto di ricorso.

Diritto

La vertenza nasce dalla mancata copertura di un assegno bancario di Euro 8.026,40 tratto su banca estera che il ricorrente aveva versato sul suo conto corrente in data 7 maggio 2009. Il ricorrente afferma di averne successivamente prelevato l'intero importo nella convinzione che il tempo trascorso dal versamento ne avesse decretato il buon fine. In proposito afferma di aver chiesto al personale della banca assicurazioni sulla utilizzabilità del relativo importo, ricevendone risposte affermative. Peraltro, il ricorrente sostiene di aver prelevato l'ammontare dell'assegno in questione a causa della mancata realizzazione della vendita di un bene mobile di cui l'assegno costituiva il pagamento del prezzo pattuito.

Ciò premesso, si osserva, in primo luogo, che le condizioni contrattuali che regolano il rapporto di c/c con la banca convenuta, riguardanti il trattamento degli assegni tratti su banche estere, prevedono che la disponibilità dell'importo versato "salvo buon fine" maturi dopo un termine di 30 (trenta) giorni lavorativi. Nella fattispecie, l'utilizzo si è verificato nelle date del 26 e 27 maggio, cioè chiaramente prima del termine massimo previsto dal contratto (v. Foglio informativo, pag. 3). Il 24 giugno l'importo facciale dell'assegno, tornato insoluto, è stato dalla banca riaddebitato al cliente. A tale riguardo, si osserva che nelle condizioni contrattuali, come riconosce la stessa banca, non è contenuta alcuna previsione sui tempi massimi di "stornabilità" degli assegni "esteri". Il che tuttavia non può significare che il tempo per la stornabilità è indefinito e quindi "eterno". L'interpretazione secondo buona fede induce a ritenere, diversamente, che la fissazione di un tempo massimo per la "disponibilità" comporti, in mancanza di una diversa previsione, che dopo lo spirare di detto termine l'assegno non sia più stornabile.

Fatte queste premesse, va tuttavia osservato che il ricorrente non ha fornito alcuna prova dei fatti che, a suo dire, costituirebbero l'elemento causale della vicenda; e precisamente, non ha fornito alcun elemento di prova sull'esistenza di un rapporto negoziale con il traente dell'assegno in questione, né sul successivo recesso dell'acquirente dagli impegni presi al riguardo. Va altresì osservato che non è stata prodotta dal ricorrente nessuna prova documentale sull'effettuazione di un bonifico a favore del traente, come riferito nel ricorso, finalizzato alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

restituzione dell'importo dell'assegno. Peraltro, nelle menzionate date del 26 e 27 maggio 2009 il ricorrente ha prelevato due distinti importi non corrispondenti all'ammontare dell'assegno, risultando rispettivamente pari ad Euro 3.500 ed Euro 10.000.

Sotto altro profilo, non è provato che il ricorrente abbia ricevuto assicurazioni dalla banca circa il buon esito dell'assegno, in quanto le sue affermazioni sono state specificamente contestate dalla banca stessa, oltre ad apparire in contraddizione con la doglianza del medesimo ricorrente circa la mancanza di richieste di "bene fondi" da parte della banca negoziatrice.

Infine, appare del tutto inusuale e irragionevole la scelta del ricorrente di procedere a restituire al suo interlocutore estero l'intero importo di un assegno bancario di rilevante valore, senza prima assicurarsi in modo certo e documentato che l'assegno fosse andato a buon fine, avendo in proposito la banca precisato di non aver ricevuto alcuna richiesta in tal senso dal ricorrente.

Le su descritte circostanze appaiono assorbenti ai fini della risoluzione della controversia, determinando, ad avviso di questo Collegio, che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE